



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

T.A.R. Veneto, Sez. II 19 marzo 2024, n. 533 – illegittima riduzione di superficie boscata senza autorizzazione paesaggistica – ordinanza di rimessione in pristino ex art. 167 del D.lgs. 42/2004: competenza della Regione – il proprietario incolpevole è tenuto al ripristino – i casi di sanatoria paesaggistica previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 sono tassativi

La vicenda in esame si occupa della legittimità dei provvedimenti regionali con i quali è stata contestata alle parti ricorrenti la riduzione, senza alcuna autorizzazione (e in particolare in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04), di una superficie boscata pari a circa 10, 5 ha, con obbligo di rimessione in pristino stato dei luoghi.

La sentenza del TAR Veneto afferma innanzitutto che non sussiste l'eccepito vizio di incompetenza della Regione in quanto l'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, attribuisce l'adozione delle sanzioni ripristinatorie, nonché dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, all' "autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica". In via ordinaria, la competenza per il procedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 146, spetta alla Regione, previo parere della Soprintendenza statale (comma 5), anche se questa può delegarne l'esercizio, in presenza di determinati presupposti organizzativi e funzionali, agli enti locali (comma 6), conservando comunque il potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dell'ente delegato (comma 10).

Secondo il TAR, si deve ritenere che ordinariamente - e salva la delega delle competenze amministrative nei confronti del Comune - sia la Regione l'amministrazione competente alla gestione dell'autorizzazione paesaggistica, sia nella valutazione di un'istanza di autorizzazione previamente richiesta, sia nella valutazione della sorte di una trasformazione illecita, a fini sanzionatori oppure di sanatoria. In ogni caso, quantomeno deve intendersi che anche la Regione, qualora il Comune delegato rimanga inerte, rientri nell'ambito delle amministrazioni "preposte alla tutela" competenti ad adottare le necessarie sanzioni (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 18 gennaio 2018, n. 312, che conferma Tar Veneto, sentenza n. 1101/2016).

Nella fattispecie, è stata correttamente individuata l'Amministrazione Forestale Regionale quale autorità competente all'adozione delle ordinanze contestate.

La sentenza ribadisce, poi, che secondo condivisibile giurisprudenza, l'obbligo di cui all'art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la sua natura ripristinatoria, incombe anche sull'attuale proprietario che non sia l'autore materiale della trasgressione (cd. proprietario incolpevole). La *ratio* delle disposizioni sanzionatorie paesaggistiche ed edilizie è quella di addossare l'onere del ripristino dell'illecita compromissione a colui che dall'opera abusiva trae un effettivo ed attuale godimento, indipendentemente da quale sia il titolo sul quale si fonda la sua situazione soggettiva (cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2014, n. 1942; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 29 luglio 2013, n. 677). Di conseguenza, stante la funzione ripristinatoria anziché afflittiva della sanzione ed il carattere permanente dell'illecito paesaggistico, gli obblighi conseguenti gravano anche sugli eredi ed aventi causa (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 12 settembre 2014, n. 2408; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 26 agosto 2013, n. 718; Tar Veneto n. 573/2016 e n. 1227/2022 il quale precisa che "L'obbligo imposto al trasgressore ai sensi del comma 1 dell'art. 167 ...ha una finalità non sanzionatoria ma meramente ripristinatoria e ha un carattere strettamente reale ed oggettivo perché non assume rilevanza alcuna l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ma solo l'oggettiva difformità del bene rispetto alle previsioni del Titolo I della parte III e perché inevitabilmente il ripristino viene di fatto ad incidere su colui il quale concretamente detiene l'immobile o ne è proprietario e possessore in quanto ne ha la materiale e giuridica disponibilità. In questo senso, come nel caso di specie, se la violazione è posta in essere da un determinato soggetto, ma la proprietà al momento dell'adozione dell'ordine di ripristino viene ad essere trasferita ad un altro soggetto entrambi dovranno essere destinatari del provvedimento in quanto il primo ha dato causa alla difformità e ne ha tratto profitto vendendola al secondo e quest'ultimo è l'unico ad avere la necessaria disponibilità materiale e giuridica del bene per la rimozione della difformità. Il primo poi dovrà sempre e

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

comunque sopportare le spese effettuate per la rimessione in pristino, il secondo dovrà eventualmente sopportare le spese qualora abbia tratto effettivo vantaggio dalla difformità e in tal caso le spese dovranno essere poste a capo di entrambi").

La possibilità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da tali disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a interventi minori su edifici, di conseguenza non è possibile ottenere un'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi (cfr. Cons. nn. 1851/2013, 1312/2018, 8817/2019). Ne consegue che, in assenza di autorizzazione paesaggistica per gli interventi realizzati (eliminazione di superficie boscata), l'Amministrazione Forestale *"non poteva far altro che procedere all'emanazione di un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, attesa la natura vincolata e doverosa dell'atto in questione e l'assenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare."*

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=201501388&nomeFile=202400533_01.html&subDir=Provvedimenti